



**COMUNE DI CERRIONE**

**REGOLAMENTO COMUNALE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE  
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del  
19/02/2009)**

**CAPO I – NORME GENERALI**

Articolo 1 - Regolamento e tariffe

Articolo 2 - Classe del Comune

Articolo 3 - Concetto di occupazione

Articolo 4 - Oggetto della tassa

Articolo 5 - Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Articolo 6 - Funzionario responsabile. Rappresentante del Concessionario.

**CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI**

Articolo 7 - Domanda di concessione

Articolo 8 – Autorizzazione

Articolo 9 – Deposito cauzionale

Articolo 10 - Disciplinare o contratto

Articolo 11 - Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni

Articolo 12 - Sospensione delle concessioni

Articolo 13 - Rinuncia alla concessione

Articolo 14 - Decadenza della concessione

Articolo 15 - Sub ingresso nella concessione

Articolo 16 - Occupazioni d'urgenza

Articolo 17 - Occupazioni abusive

**CAPO III – TARIFFE**

Articolo 18 - Suddivisione del territorio comunale

Articolo 19 - Criteri per la commisurazione della superficie da assoggettare a tassazione

Articolo 20 - Criteri per la determinazione delle tariffe

Articolo 21 - Tariffe per le occupazioni permanenti

Articolo 22 - Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Articolo 23 – passi carrabili

Articolo 24 – Tariffe per le occupazioni temporanee

**CAPO IV - NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE COMPORTANTI**

**SCAVI, REINTERRI E RIPRISTINI STRADALI**

Articolo 25 - Scavi e reinterri

Articolo 26 - Ripristini temporanei

Articolo 27 - Ripristini definitivi

Articolo 28 - Adempimenti amministrativi per le occupazioni di suolo pubblico comportanti ripristini stradali.

Deposito cauzionale

**CAPO V – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Articolo 29 - Esenzioni

**CAPO VI – DENUNCE - VERSAMENTI - CONTROLLI – CONTENZIOSO**

Articolo 30 - Denuncia e versamento per le occupazioni permanenti

Articolo 31 - Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee

Articolo 32 - Riscossione mediante convenzione

Articolo 33 - Accertamenti, rimborsi, riscossione coattiva della tassa, contenzioso.

**CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 34 - Concessioni in atto

Articolo 35 - Normativa di rinvio

Articolo 36 - Norme abrogate

Articolo 37 - Efficacia della norma

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Articolo 1 Regolamento e tariffe**

- 1- Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui in particolare le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché ai sensi degli articoli 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
- 2- Con il regolamento, il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

### **Articolo 2 Classe del Comune**

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, questo Comune, avendo registrato al 31 dicembre 2007 una popolazione residente di n. 2853 unità, appartiene, agli effetti dell'articolo 43 del citato Decreto Legislativo, alla classe V.

### **Articolo 3 Concetto di occupazione**

- 1) Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
- 2) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno.

### **Articolo 4 Oggetto della tassa**

- 1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 3) Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definite dal presente articolo, con esclusione di balconi, verande, bow-Windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 4) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 5) Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale.

### **Articolo 5 Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.**

- 1) Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio di accertamento e riscossione della tassa potrà essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, nel rispetto delle disposizioni normative contenute nella Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2) A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs. 507/1993, Capi I e II e successive integrazioni o modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.
- 3) Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'articolo denominato "Tariffe per le occupazioni temporanee" del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.
- 4) Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'articolo 26, comma 3 D.Lgs. 507/1993.
- 5) Tali atti e documenti rimarranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.
- 6) Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione, il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

#### **Articolo 6** **Funzionario responsabile. Rappresentante del Concessionario.**

- 1) Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Nel caso di gestione del Servizio in concessione, le attribuzioni del funzionario responsabile spettano al Concessionario del Servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.
- 3) Nell'espletamento della propria attività, il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 D.Lgs. 507/1993. Tali circostanze dovranno formare oggetto di apposita dichiarazione, resa al Comune a norma del D.P.R. 445/2000, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.
- 4) Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal concessionario.

## **CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI**

### **Articolo 7**

#### **Domanda di concessione**

- 1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune, ed ottenere regolare atto di concessione o autorizzazione.
- 2) Al Comune vanno rivolte le seguenti domande:
  - domanda per l'apertura e la realizzazione di passi carrai;
  - domanda per la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico e privato;
  - domanda per la realizzazione di elementi di arredo urbano, comportanti occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
  - domanda per la realizzazione di chioschi ed edicole;
  - domanda per la realizzazione di impianti di carburante per autoveicoli;
  - domanda per l'occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciale (occupazioni realizzate da esercenti commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di fiere, festeggiamenti e simili);
  - domanda per le occupazioni inferiori all'anno non rientranti nella competenza specifica degli altri settori;
  - domanda per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da installazioni particolari (giostre, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili);
  - domanda per occupazioni temporanee derivanti da attività edilizia (es. cantieri)
  - domanda per occupazioni temporanee che comportino scavi, reinterri e ripristini stradali
  - domanda per occupazioni di suolo pubblico derivanti da autorizzazioni di mezzi pubblicitari secondo quanto previsto dal relativo regolamento.
- 3) La domanda di concessione, in carta resa legale, deve contenere le generalità complete del richiedente, e in caso di soggetto diverso da persona fisica la generalità del legale rappresentante, e di rispettivi codici fiscali; il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere, ad esempio l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili; la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare; la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, corredata, se del caso, da disegni, e altri documenti atti a chiarire la richiesta.
- 4) La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa; Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assolto dal puntuale versamento della tassa dovuta; per le occupazioni temporanee almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per l'occupazione.
- 5) In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce, priorità di presentazione.

### **Articolo 8**

#### **Autorizzazione**

- 1) Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
- 2) Se ritenuto opportuno o necessario, il Responsabile del Servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
- 3) Per le occupazioni temporanee inferiori a 5 giorni, il responsabile del servizio potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda.
- 4) Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica
- 5) L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

## **Articolo 9**

### **Deposito cauzionale**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni dal demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale di euro 250 fino a 3 metri quadri di ripristino da effettuarsi su proprietà comunale ed euro 50 per ogni metro quadro in più, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti.
3. Nel caso di occupazioni che comportino il ripristino del suolo pubblico si rinvia al capo del presente regolamento denominato "Norme tecniche riguardanti le occupazioni temporanee comportanti scavi, reinterri e ripristini stradali".
4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.
5. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria o assicurativa in conformità alle norme vigenti.

## **Articolo 10**

### **Disciplinare o contratto**

1. Il disciplinare o il contratto di cui all' articolo "Autorizzazione" dovrà prevedere di:
  - limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
  - stabilire la durata, la data di inizio e di scadenza dell'occupazione;
  - non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
  - curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
  - risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
  - disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto dovrà essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

## **Articolo 11**

### **Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

4. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di risulta e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

## **Articolo 12**

### **Sospensione delle concessioni**

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto dell'articolo denominato "Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni".
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

## **Articolo 13**

### **Rinuncia alla concessione**

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata e dell'eventuale deposito cauzionale.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso della tassa già versata. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

## **Articolo 14**

### **Decadenza della concessione**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento, oppure non abbia adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dall'articolo "Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni"

## **Articolo 15**

### **Sub ingresso nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'Amministrazione apposita domanda ai sensi dell'articolo "Domanda di concessione" del presente regolamento con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Nel caso di sub ingresso nella concessione di occupazione permanente, se in regola con il pagamento della tassa, la tassa dovuta per la nuova concessione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Nella nuova concessione dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione e dovrà essere eventualmente ricostituita la nuova cauzione.

5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione potrà richiedere il rimborso della costituita cauzione.

#### **Articolo 16 Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della relativa sanzione.

#### **Articolo 17 Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.
2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
3. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a far notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine, a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.
4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

## **CAPO III – TARIFFE**

### **Articolo 18 Suddivisione del territorio comunale**

- 1) Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate nelle seguenti due categorie:
  - categoria A: Via Papa Giovanni XXIII, Via Adua, Via XX Settembre, Piazza Quintino Sella, Via Roma, Via Cialdini Via Libertà, Via Mazzini, Via Chiesa.
  - categoria B: rimanente territorio.
- 2) le tariffe per la categoria B sono ridotte del 20% rispetto a quelle stabilite per la categoria A

### **Articolo 19 Criteri per la commisurazione della superficie da assoggettare a tassazione**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria di cui all'articolo "Suddivisione del territorio comunale" ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. Le superficie eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

### **Articolo 20 Criteri per la determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'articolo "Suddivisione del territorio comunale"
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo "Suddivisione del territorio comunale", in rapporto alla durata delle occupazioni stesse.
4. A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:
  - a) occupazioni fino a 10 ore: riduzione del 40%;
  - b) occupazioni da 10 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.
5. Per le occupazioni temporanee si applicano le tariffe stabilite al successivo articolo denominato "Tariffe per le occupazioni temporanee".
6. Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% con le modalità indicate nell'articolo denominato "Riscossione mediante convenzione".
8. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20%.

### **Articolo 21 Tariffe per le occupazioni permanenti**

- 1) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (tariffa ordinaria). Per ogni metro quadrato e per anno:  
Categoria I €. 21,95  
Categoria II €. 17,56
- 2) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30% rispetto alla tariffa ordinaria):  
Categoria I €. 15,37  
Categoria II €. 12,29
- 3) Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70% rispetto alla tariffa ordinaria):  
Categoria I €. 6,59  
Categoria II €. 5,27
- 4) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella ordinaria:  
Categoria I €. 21,95  
Categoria II €. 17,56
- 5) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 vedasi articolo "Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi" del presente regolamento.
- 6) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno:  
Categoria I €. 15,49  
Categoria II €. 12,39
- 7) Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq. Per ogni distributore e per anno:  
Categoria I €. 46,48  
Categoria II €. 37,18
- 8) La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
- 9) Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- 10) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
- 11) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 12) Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri delle tariffe normali.

## **Articolo 22**

### **Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

- 1) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali di servizi medesimi, la tassa è determinata in base al numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa che, appartenendo il comune di Cerrione alla classe di comuni fino a 20.000 abitanti, è pari a Euro 0,775.
- 2) Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.
- 3) Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento della tassa, un'apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
- 4) L'importo minimo da corrispondere è di Euro 516,46 nel caso in cui l'ammontare della tassa stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
- 5) L'importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **Articolo 23**

### **Passi carrabili**

- 1) Sono considerati passi carrabili, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
- 3) I passi carrabili e gli accessi a raso sono esentati dall'applicazione della tassa.

#### **Articolo 24** **Tariffe per le occupazioni temporanee**

1. Occupazioni ordinarie temporanee di suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.:  
Categoria I €. 1,03  
Categoria II €. 0,83
2. Occupazioni temporanee ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico riduzione del 30% rispetto alla tariffa ordinaria. Tariffa giornaliera per mq.:  
Categoria I €. 0,72  
Categoria II €. 0,58
3. Occupazioni temporanee con tende o simili esenti.
4. Occupazioni temporanee effettuate per fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. La tariffa è quella ordinaria del presente articolo ridotta del 80 per cento. Tariffa giornaliera per mq.:  
Categoria I €. 0,21  
Categoria II €. 0,17
5. Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Le tariffe di cui ai commi 1/2/4 sono ridotte del 50 per cento. Esempio per tariffa giornaliera occupazione ordinaria temporanea di suolo pubblico per mq.:  
Categoria I €. 0,52  
Categoria II €. 0,42
6. Occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. La tariffa è quella ordinaria indicata nel presente articolo ridotta dell' 80 per cento. Tariffa giornaliera per mq.:  
Categoria I €. 0,21  
Categoria II €. 0,17
7. Occupazioni temporanee con autovetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune. La tariffa è quella ordinaria indicata nel presente articolo ridotta del 30 per cento. Tariffa giornaliera per mq.:  
Categoria I €. 0,72  
Categoria II €. 0,58
8. Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia. La tariffa è quella ordinaria indicata nel presente articolo ridotta del 50 per cento. Tariffa giornaliera per mq.:  
Categoria I €. 0,52  
Categoria II €. 0,42
9. Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive. La tariffa è quella ordinaria indicata nel presente articolo ridotta dell'80 per cento. Tariffa giornaliera per mq.:  
Categoria I €. 0,21  
Categoria II €. 0,17  
Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche i soggetto che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadri.
10. Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993. La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
  - a) Fino a un km lineare e di durata non superiore a 30 gg.  
Categoria I €. 15,49  
Categoria II €. 13,94
  - b) Oltre a un km lineare e di durata non superiore a 30 gg.  
Categoria I €. 23,24  
Categoria II €. 20,92

- c) Per le occupazioni durata superiore ai 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:  
Fino a 90 gg. : + 30%  
Oltre 90 gg. e fino a 180 gg.: + 50%  
Di durata superiore a 180 gg. : +100%

#### **CAPO IV - NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE COMPORTANTI SCAVI, REINTERRI E RIPRISTINI STRADALI**

##### **Articolo 25 Scavi e reinterri**

- 1) Il taglio del sedime stradale, se asfaltato, dovrà avvenire esclusivamente mediante disco (taglio netto).
- 2) La richiesta di usare altri metodi di taglio dovrà essere debitamente motivata e specificamente autorizzata.
- 3) Le operazioni di scavo dovranno essere eseguite con allontanamento del materiale di risulta in discarica autorizzata ovvero depositato temporaneamente in aree eventualmente disponibili senza comunque arrecare impedimento alla circolazione.
- 4) L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori non costituisce autorizzazione al deposito dei materiali su suolo pubblico che dovrà in ogni caso essere concordato con l'Ufficio di Polizia Municipale al momento dei lavori.
- 5) I reinterri dovranno essere eseguiti in modo tale da garantire l'assestamento rapido del terreno al fine di evitare successivi rilassamenti del materiale riportato, con l'impiego di un primo strato di sabbia e successivamente inerti naturali.
- 6) In ogni caso restano a carico del richiedente e dell'esecutore dei lavori tutte le operazioni di mantenimento del reinterro eseguito.

##### **Articolo 26 Ripristini temporanei**

- 1) Per ripristino temporaneo si intende l'intervento eseguito immediatamente alla fine dell'esecuzione dei lavori di scavo ed avrà un periodo di osservazione pari a mesi 4, decorsi i quali dovrà essere ripristinato definitivamente il manto stradale; da tale momento decorrerà un periodo di 6 mesi al fine di verificare eventuali cedimenti dello stesso.
- 2) Il tamponamento temporaneo dovrà essere effettuato con tout venant bitumato e dovranno essere eseguite tutte le necessarie operazioni atte al mantenimenti dello stesso.
- 3) Nel caso di strade, piazze e marciapiedi con selciato, dovrà essere eseguito immediato tamponamento provvisorio con tout venant bitumato ricaricandolo, se necessario, giornalmente.
- 4) Particolare attenzione dovrà essere posta all'eliminazione delle barriere architettoniche e al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei percorsi pedonali.
- 5) Il richiedente ha l'obbligo di ricarica con tout venant bitumato in caso di assestamento del materiale di reinterro e/o formazione di buche sino all'esecuzione del tappetino finale.

##### **Articolo 27 Ripristini definitivi**

- 1) A qualsiasi dimensione della sezione di scavo andranno aggiunti 0,50 m di tappetino finale per parte; in corrispondenza del taglio di unione tra vecchio e nuovo sedime, dovrà essere colata emulsione bituminosa liquida al fine di evitare infiltrazioni e congiungere l'esistente sedime con il nuovo.
- 2) In caso di scavi a sezione non costante ovvero che presentino allargamenti tecnici (es. a T, a Y, a L, in diagonale ecc.), il margine di ripristino di 0,50 m dovrà essere applicato alla sezione di scavo maggiore.
- 3) Per le strade asfaltate, decorsi 4 mesi dalle operazioni di tamponamento provvisorio, dovrà essere applicato tappetino finale di granulometria identica all'esistente, avente larghezza minima di metri 2. Da tale data decorrerà il periodo di osservazione di 6 mesi al fine di verificare che l'intervento sia stato eseguito a perfetta regola d'arte.
- 4) Qualora la sezione di scavo longitudinale superi 1,5 metri di larghezza, il ripristino finale dovrà interessare l'intera corsia (metà larghezza della strada).
- 5) Le suddette prescrizioni valgono anche per gli attraversamenti trasversali su strade asfaltate.
- 6) Per le strade, piazze e marciapiedi con selciato il ripristino dovrà essere realizzato con rimozione del bitumato provvisorio e posa del selciato con raccordi eseguiti a regola d'arte con l'esistente fermo restando l'osservanza delle modalità di cui al precedente articolo 14.

- 7) Il richiedente ha l'obbligo di ricarica del tappetino finale, rifacimento parziale o completo del tappetino se, entro i 10 mesi complessivi di osservazione, in seguito ad imperfetto compattamento del reinterro, dovesse verificarsi un abbassamento rispetto al fondo stradale originario.
- 8) L'obbligo di rifacimento parziale o completo vale altresì per il selciato se ricorrono le condizioni di cui sopra.

#### **Articolo 28**

#### **Adempimenti amministrativi per le occupazioni di suolo pubblico comportanti ripristini stradali. Deposito cauzionale**

1. Per ottenere l'autorizzazione il richiedente è tenuto ad un versamento in contanti, dovuto a titolo cauzionale, per tutto il periodo di osservazione (4 mesi + 6 mesi). In nessun caso lo svincolo cauzionale potrà avvenire prima dei previsti 10 mesi. L'importo dovuto è calcolato come previsto dal precedente articolo 9 e dovrà essere versato secondo le modalità previste dal successivo articolo 31.
2. Dopo l'ultimazione del tappetino di finitura, la cui data dovrà essere comunicata all'Ufficio di Polizia Municipale, decorreranno i 6 mesi di salvaguardia al fine di verificare eventuali abbassamenti altimetrici.
3. Il termine dei lavori è considerato tale quando tutta l'area interessata è stata ripristinata e resa nuovamente allo stato originario.
4. Eventuali successivi rifacimenti e ripristini resi necessari da imperfezioni comportano la nuova decorrenza del periodo di controllo.
5. Alla fine del periodo di controllo, effettuata la verifica con esito positivo, l'importo versato a titolo cauzionale viene liberato e restituito al richiedente con lettera di svincolo vistata dall'Ufficio Tecnico.
6. Nel caso di imperfetta esecuzione, anche parziale, delle opere di ripristino finale, il Comune darà comunicazione scritta al richiedente evidenziando le inadempienze e/o gli interventi correttivi.
7. Il richiedente dovrà porre in atto gli interventi di rifacimento o correzione delle imperfezioni richiesti dal Comune entro 1 mese; trascorso detto periodo senza che il richiedente sia intervenuto il Comune riscuoterà l'importo versato a titolo cauzionale senza possibilità di rivalsa da parte del richiedente.
8. Sia la data di inizio lavori, sia la data dell'avvenuto ripristino temporaneo (da cui decorre il periodo di controllo di 4 mesi) sia la data di fine lavori di completamento effettivo dei ripristini stradali devono essere comunicate per iscritto.

## **CAPO V – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Articolo 29 Esenzioni**

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente con altri Enti o Associazioni al fine di promuovere l'immagine del Comune, limitatamente alle occupazioni legate a tale manifestazione;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- i) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro;
- j) i passi carrai e accessi a raso anche agricoli;

## **CAPO VI – DENUNCE - VERSAMENTI - CONTROLLI – CONTENZIOSO**

### **Articolo 30**

#### **Denuncia e versamento per le occupazioni permanenti**

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
- 2) La denuncia deve essere effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal concessionario del servizio e messi a disposizione degli utenti presso i competenti uffici.
- 3) La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
- 4) Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
- 5) L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 6) il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
- 7) Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 8) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.
- 9) In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al presente regolamento.
- 10) Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.
- 11) Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### **Articolo 31**

#### **Denuncia e versamento per le Occupazioni Temporanee**

- 1) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'articolo denominato "Riscossione mediante convenzione".
- 2) Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
- 3) il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
- 4) Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese e che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

### **Articolo 32**

#### **Riscossione mediante convenzione**

- 1) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese e che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.
- 2) In tale caso le tariffe sono ridotte del cinquanta per cento.
- 3) La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
  - a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune;
  - b) Il pagamento della tassa deve avvenire non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'articolo denominato "Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee" del presente regolamento.
  - c) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, e successive modificazioni.
  - d) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.
- 4) L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'articolo "Domanda di concessione" del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.
- 5) La convenzione va stipulata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

### **Articolo 33**

#### **Accertamenti, rimborsi, riscossione coattiva della tassa, contenzioso.**

- 1) Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti, con apposito avviso di pagamento bonario.
- 2) L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli "Denuncia e versamento per le occupazioni permanenti" e "Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee", del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 3) Il Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
- 4) A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato da notificarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 27 dicembre 2006 n. 296, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, e successive modificazioni.
- 5) La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, mediante ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi.
- 6) Nell'atto di affidamento della riscossione coattiva deve essere evidenziato che rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite, in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile, previa comunicazione formale all'Agente incaricato della riscossione, che potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
- 7) Alla riscossione della T.O.S.A.P. si applica l'articolo 2752 del codice civile - Privilegio generale riservato per Tributi Enti Locali.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 34 Concessioni in atto**

- 1) Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento della tassa ivi prevista, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
- 2) E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

### **Articolo 35 Normativa di rinvio**

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali, regionali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
- 2) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 3) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Articolo 36 Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Articolo 37 Efficacia della norma**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2008, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

